

STUDIO COMMERCIALISTI TORRES
E ASSOCIATI

Dott. Marco Torres
Dott.ssa Paola Genesoni

22100 Como
Via Rovelli, 36 tel. 031/263231 – fax 031/262854
Codice fiscale/P.I.V.A. 03607400136
studiotorres@pec.net

Como, 21 maggio 2020

SPETTABILE CLIENTELA

CIRCOLARE N. 34

**OGGETTO: COVID-19: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE
IMPRESE E DI ALCUNI LAVORATORI AUTONOMI: “DECRETO RILANCIO”
PUBBLICATO SULLA G.U. N. 128/2020**

Gentili Clienti,

Il **Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020**, ormai chiamato dagli estensori del provvedimento “Decreto Rilancio”, è stato, dopo tante vicissitudini, pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020**.

La misura che più risalta è quella contenuta nell’art. 25, rubricato “Contributo a fondo perduto”.

AMBITO SOGGETTIVO

Il comma 1 stabilisce che, per il sostenimento dei soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica “Covid-19”, viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

SOGGETTI ESCLUSI

Il successivo comma 2 prevede che tale contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso:

- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza all'Agenzia delle entrate;
- agli enti pubblici;
- ai soggetti di cui all'art. 162-bis TUIR (intermediari finanziari e società di partecipazione);
- ai collaboratori parasubordinati, ai lavoratori dello spettacolo, agli autonomi senza partita IVA;
- ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (Gestione Separata Inps), ovvero ai professionisti iscritti negli Albi (Commercialisti, Avvocati, Consulenti del lavoro e così via).

AMMONTARE DEL FATTURATO E DEI CORRISPETTIVI DEL MESE DI APRILE 2020 INFERIORE AI 2/3 DI QUELLI DEL MESE DI APRILE 2019

Il comma 4 detta la seguente condizione: il contributo a fondo perduto spetta purché l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

COME SI DETERMINA L'AMMONTARE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE

Tale fattispecie viene regolata dal comma 5, secondo cui l'ammontare del contributo a fondo perduto si determina applicando una delle seguenti percentuali sulla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019:

- **20%** per i soggetti con ricavi o compensi **non superiori a quattrocentomila euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (**2019**, per larga parte dei casi);
- **15%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro** nel periodo d'imposta precedente (a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto);
- **10%** per i soggetti con ricavi o **compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente (a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto).

CONTRIBUTO MINIMO

Secondo il comma 6, l'ammontare del contributo a fondo perduto verrà riconosciuto, comunque, per un importo di **almeno mille euro** per le persone fisiche e di **duemila euro** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

CONTRIBUTO NON TASSABILE

Il contributo in questione **non concorre a formare la base imponibile delle imposte sui redditi**, (Irpéf/Ires), e non concorre alla formazione del valore della produzione netta IRAP.

ISTANZA DA PRESENTARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il comma 8 stabilisce che l'istanza dovrà presentare, esclusivamente in via telematica e potrà essere inviata, per conto del soggetto interessato, **anche da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale** dell'Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. La stessa andrà presentata **entro 60 giorni** dalla data di avvio della procedura telematica per la sua presentazione, come definita con un **successivo provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle entrate, previsto nel successivo comma 10.

AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

Viene prevista nel comma 9, l'autocertificazione antimafia.

Il rilascio dell'autocertificazione di regolarità antimafia, non veritiero, verrà punito con la **reclusione da due anni a sei anni**. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza si occuperanno dei controlli.

ATTESA DEL PROVVEDIMENTO DIRETTORIALE

Il comma 10 rinvia, per le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle neo disposizioni, alla prossima definizione di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

ELEMENTI GIUSTIFICATIVI DA CONSERVARE

Negli ultimi commi dell'art. 25 in esame, in particolare nel comma 13, il soggetto firmatario dell'istanza inviata in via telematica all'Agenzia delle entrate deve **conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell'amministrazione finanziaria.**

SANZIONI PENALI PER EVENTUALI CASI

Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l'articolo 316-ter del codice penale (comma 14).

COMPENSO PER LE PRESTAZIONI RELATIVE AL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Per l'incarico riguardante il contributo di cui sopra, il compenso dovuto allo Studio ammonterà al 3% della somma incassata.

Lo Studio è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

Dott. Marco Torres



Dott.ssa Paola Genesoni

